

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 29

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della [l.r. 18/2007](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici), dopo le parole "Commissione consiliare," sono inserite le seguenti: ", che esprime parere vincolante,".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 13 della [l.r. 18/2007](#))

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della [l.r. 18/2007](#), dopo le parole "e i privati" sono inserite le seguenti: ", questi ultimi in via facoltativa,".

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 14-bis della [l.r. 18/2007](#))

1. L'articolo 14-bis della [l.r. 18/2007](#) è così modificato:
 - a) nel comma 1 e nel primo periodo del comma 2, dopo le parole "cittadini privati" sono inserite le seguenti: "componenti della comunità";
 - b) nel secondo periodo del comma 2, la parola "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Le operazioni di cui al presente articolo sono svolte dai Comuni interessati nei soli casi di assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva."

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 14-ter della [l.r. 18/2007](#))

1. L'articolo 14-ter della [l.r. 18/2007](#) è abrogato.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).